Cambiare per resistere dopo la riforma dell'art. 111 cost.

di Piera Serra

Al termine del mio decennale incarico di giudice onorario mi consento di esprimere un'autocritica, pur consapevole del rischio che essa possa sollevare questioni spinose. Dobbiamo riconoscere che alcuni tratti della figura del giudice onorario minorile, così come si è sedimentata negli ultimi decenni, sono diventati incongrui rispetto alle cautele oggi richieste in nome dei principi della giustizia. Non mi riferisco al nucleo profondo della professionalità del giudice onorario, bensì a metodologie di intervento che costituiscono sbilanciamenti e sconfinamenti fino a ieri auspicati, utili e meritori, ora non più ammissibili.

Faccio alcuni esempi: 1. Poteva capitare che un giudice onorario esperto di counselling, incontrando un padre e una madre confliggenti per l'affidamento del figlio, lasciati allo sbando dagli operatori dei servizi, applicasse qualche tecnica della propria professione di provenienza per aiutarli a ricomporre il conflitto a tutto favore del minore, magari anche convocandoli a tale scopo a successive udienze; 2. Che un giudice onorario con esperienza nei servizi, rilevando un malfunzionamento nell'équipe territoriale operante sul minore dopo un provvedimento di affidamento, intervenisse a mo' di supervisore con suggerimenti tecnici; 3. Che il giudice onorario, incontrando nell'ambito della messa alla prova un ragazzo in grado di riconoscere solo l'autorità del tribunale, svolgesse per lui il ruolo del riferimento autorevole con periodici colloqui; 4. Che il giudice onorario, non avendo ricevuto dai servizi informazioni sufficienti sulla personalità del genitore convocato, attivasse nel corso dell'udienza tecniche velatamente psicodiagnostiche come qualche benevola provocazione o un'interpretazione del non-verbale. Potrei proseguire: si tratta di situazioni in cui il giudice onorario forzava il contesto giudiziario per agirvi interventi atti a capire meglio la situazione o a produrre un cambiamento a favore del minore, interventi resi possibili dall'attivazione di tecniche appartenenti all'altra sua professione, quella psico-socio-pedagogica.

Il problema non si pone quando si tratta di sfruttare la sensibilità, le conoscenze e l'esperienza professionale per una miglior comprensione del soggetto che si ha di fronte senza attivare tecniche di psicodiagnosi. E neppure se si attuano interventi educativi nel corso delle udienze che normalmente si svolgono nell'ambito delle istruttorie (ogni incontro tra il minore o il familiare e il tribunale può avere una valenza educativa). Il problema si pone quando le tecniche attivate implicano il rischio di manipolazione (vedi il primo esempio) o tendono a compromettere la terzietà del tribunale integrando l'operatività del giudice con quella dell'équipe dei servizi operante sul minore (vedi il secondo e il terzo esempio), o ignorano le garanzie del contradditorio e in particolare il diritto delle parti a vedersi sottoposte con facoltà di controprova le valutazioni tecniche su cui si baserà la decisione del giudice (vedi l'ultimo esempio). Si tratta di distinzioni a volte sottili sulle quali è tuttavia necessario che i nuovi giudici onorari si impratichiscano se si vuole che questa figura professionale sopravviva all'evoluzione culturale e giuridica in corso.

Oggi non è sufficiente che il giudice non violi i principi della giustizia: è anche necessario che dimostri ai soggetti interessati di rispettare le cautele idonee a evitare le possibili violazioni. Sono infatti intervenuti importanti cambiamenti nel contesto di lavoro del giudice minorile: innanzitutto, l'ingresso più esteso nei procedimenti civili minorili dei difensori, dovuto anche al maggior numero di casi in cui il tribunale per i minorenni deve occuparsi di regolamentare i rapporti delle coppie di fatto con figli e di accertare lo stato di figlio naturale. Inoltre, nella cultura e nel sistema giudiziario sono stati riaffermati i valori costituzionali del diritto di difesa, garanzia del contradditorio, garanzia di terzietà del giudice, sanciti con la nuova formulazione dell'articolo 111 cost. ("La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale ..."), che contiene l'affermazione solenne del diritto al giusto processo.

Allora, dopo la riforma costituzionale solo una figura di giudice onorario terzo e imparziale che opera in modo tale da garantire lo svolgimento del contradditorio può ben integrarsi nel sistema giudiziario e quindi sopravvivere.

A conclusione di questa autocritica, di cui spero sia chiaro l'intento costruttivo, vorrei suggerire ai nuovi giudici onorari la lettura di due delibere del CSM, da adottare a mo' di *vademecum*: la delibera del 17 giugno 1998 (impiego in attività istruttorie dei componenti privati dei tribunali per i minorenni), che descrive il potere giurisdizionale del giudice onorario e le funzioni che possono essere assegnate, e la delibera del 9 luglio 2003 (parere sugli emendamenti al d.d.l. n. 2317/C), che mette in guardia sui possibili "debordamenti" dal ruolo di giudice nell'esercizio di tali funzioni.

Bologna, 3 gennaio 2005